

# COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ad Invernale

Via Roma – C.A.P. 80070 – tel. 0819048827 – fax n. 081/999626

Cod. fisc. 83001410634



## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**ORIGINALE**  
 **COPIA CONFORME**

<p>N. 210 Data 20 settembre 2016</p>	<p>Oggetto: Attività di impresa funebre. Aggiornamenti alle indicazioni operative connesse al rilascio dei titoli - abilitativi e alla regolarizzazione delle imprese funebri operanti nell'ambito del territorio del Comune di Serrara Fontana, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla L.R. della Regione Campania n. 7 del 25 luglio 2013.</p>
--	---

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTI** del mese di **SETTEMBRE** nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

che l'attività funebre nell'ambito del territorio del Comune di Serrara Fontana è disciplinata dalla L.R. della Regione Campania del 25 luglio 2013, n. 7 recante "Modifiche alla Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)", dal "Regolamento di Polizia Mortuaria", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2006 modificato con delibera di C.C. n. 15/12 ed è soggetta, altresì alla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e commercio;

che l'attività funebre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato A alla L.R. n.7/ 2013, consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizza di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
- g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

che la L.R. 7/2013 sopra richiamata ha precisato, all'art. 1 bis (*Imprese funebri*) dell'allegato A, recante "*Codice delle attività e delle imprese funebri*", i requisiti di cui devono essere in possesso le imprese che esercitano l'attività funebre, le quali devono disporre di almeno:

- "una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento comunale in materia" (*art. 1 bis, comma 1, lettera a*);

- "un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990"(art. 1 bis, comma 1, lettera b);
- "adeguata autorimessa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio"(art. 1 bis, comma 1, lettera c);
- "un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01), ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria" (art. 1 bis, comma 1, lettera d);

**Rilevato:**

che con parere del 21/05/2014 la Consulta Regionale delle Attività funerarie e cimiteriali ha ribadito, "così come disposto dall'art. 1 comma 3 dell' allegato A alla L.R. la semplice SCIA non abilita l'impresa a poter esercitare l'attività funebre, ma occorre specifico titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato"; che il succitato l'art. 1, comma 3, vieta l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente;

che con successivo parere del 04/03/2015 la Consulta Regionale delle Attività funerarie e cimiteriali ha sancito che per titolo abilitativo si intende "un titolo rilasciato dal Comune in cui si autorizza l'impresa a svolgere specificatamente l'attività funebre di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013" aggiungendo che "nel titolo abilitativo il comune che lo rilascia deve riportare tutti i requisiti in possesso dell'impresa ed in particolare, l'ufficio, l'autorimessa, l'elenco dei carri funebri con le relative targhe, l'elenco del personale utilizzato e dipendente dell'impresa ed il direttore tecnico dedicato";

**Considerato:**

che i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Serrara Fontana, per il tramite del Servizio SUAP, non sono conformi a quanto sancito dalla Consulta nel parere succitato del 04/03/2015;

**Considerato, altresì:**

che nel parere sopra richiamato la Consulta ha stabilito che "il comune non deve limitarsi solo ad accettare la dichiarazione di atto notorio in cui si dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, ma deve anche verificare se l'impresa li possiede realmente, richiedendo tutta la documentazione necessaria";

**Ritenuto, pertanto:**

di dover procedere a dare attuazione alla L.R. 7/2013 e a quanto stabilito dalla Consulta Regionale delle Attività funerarie e cimiteriali nei due successivi pareri sopra richiamati;

**DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa;**



1. di procedere all'assoggettamento a procedimento autorizzatorio dell'attuale procedimento semplificato relativo all'avvio dell'attività di impresa funebre;
2. di stabilire che, ai fini del rilascio del nuovo titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre, riportante tutti i requisiti in possesso dell'impresa, le imprese devono presentare tutta la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti di cui alla L.R. 7/2013, di seguito elencata:
  - a) documento riconoscimento dichiarante;
  - b) copia ovvero estremi del titolo per l'esercizio di vendita al dettaglio di feretri ed eventuali altri articoli funerari;
  - e) copia ovvero estremi del titolo per l'esercizio dell'attività di agenzia di affari e commissioni, settore disbrigo pratiche di onoranze funebri, allegando altresì:

- c.1) copia della polizza fidejussoria rilasciata da banca, assicurazione o altra struttura abilitata a prestare garanzie verso le Pubbliche Amministrazioni;
- c.2) copia del listino prezzi con indicazione della sede comprendente l'elenco dei servizi standardizzati e le tariffe relative, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla L.R. 7/2013;
- d) copia del titolo di disponibilità, regolarmente registrato, dei locali sede dell'agenzia con relativo certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;
- e) copia del titolo di disponibilità, regolarmente registrato, dell'autorimessa con il relativo certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;
- f) documentazione comprovante il regolare inquadramento del direttore tecnico, se diverso dal titolare o legale rappresentante, e copia del relativo attestato di abilitazione rilasciato da Ente regionale convenzionato e vistato con protocollo della Regione Campania;
- g) documentazione comprovante il regolare inquadramento ciascuno dei 4 (quattro) operatori funebri e copia dei relativi attestati di abilitazione rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania;
- h) copia della carta di circolazione di ciascun carro funebre con relativo certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;
3. con riferimento al punto 2) di precisare che le imprese funebri dovranno inviare al Servizio SUAP all'indirizzo PEC [suap.serrarafontana@asmepec.it](mailto:suap.serrarafontana@asmepec.it), nel più breve tempo possibile, una comunicazione apposita con allegata la suindicata documentazione ai fini del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di impresa funebre;
4. di stabilire che i nuovi titoli abilitativi sostituiranno i precedenti rilasciati;
5. di precisare che, in assenza di adeguamento da parte delle imprese funebri alla L.R. 7/2013 e a quanto stabilito dalla Consulta Regionale delle Attività funerarie e cimiteriali entro il termine previsto, si incorrerà nella sanzione di cui all'art. 8 bis, comma 5, della L.R. 7/2013, che sancisce l'interdizione in via definitiva dall'attività Funebre l'impresa che "non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune";
6. di stabilire che la presente determina, che non comporta impegno di spesa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line, favorirne la massima conoscenza da parte degli operatori interessati;
7. di stabilire che sarà cura del Servizio Amministrativo procedere all'invio di apposite comunicazioni, unitamente a copia della presente determina, alle imprese funebri operanti sul territorio comunale in possesso del precedente titolo abilitativo, al fine di garantirne la piena conoscenza delle disposizioni ivi contenute.
- La presente Determinazione annulla ogni precedente disposizione contrastante con quanto qui disposto.

La presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;
- ( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- (X) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- ( ) comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Poerio Iacono Cristina P.)**



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Poerio Iacono Cristina P.)**



---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

N. \_\_\_\_\_ del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
**(Sig. Nicola La Macchia)**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Poerio Iacono Cristina P.)**

Serrara Fontana li \_\_\_\_\_